

WELFARE AZIENDALE: DEDUCIBILITA' DEI COSTI E DETRAZIONE IVA

Webinar 17 novembre 2022

A cura di Marcello Orsatti, fiscalista di Confindustria Udine

DEDUCIBILITA' DEI COSTI WELFARE

Art. 95 comma 1 Tuir - Spese per prestazioni di lavoro

*"1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente **deducibili** nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro **o in natura a titolo di liberalità** a favore dei lavoratori, **salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.**"*

Art. 100 commi 1 e 4 Tuir - Oneri di utilità sociale

*"1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla **generalità** dei dipendenti o **categorie** di dipendenti **volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto**, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al **5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente** risultante dalla dichiarazione dei redditi.*

*4. **Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione**".*

Circolare Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28

Risoluzione 25 settembre 2020 n. 55

Risposta Agenzia Entrate 18.5.2022 n. 273

La erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di **contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi** da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del Tuir, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del medesimo testo unico. **Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.**

Affinché un regolamento configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro. Esempio: *"In quanto atto negoziale, ancorché unilaterale, le erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori"*.

Circolare Agenzia delle Entrate 14 luglio 2022 n. 27 – Buoni benzina decreto Ucraina

Al riguardo, si ritiene che, **non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di cui all'articolo 100, comma 1, del TUIR, il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi del richiamato articolo 95 del Tuir**, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

DETRAZIONE IVA COSTI WELFARE

Risposta Agenzia Entrate n. 338 del 10.9.2020

Risposta Agenzia Entrate n. 273 del 18.5.2022

Iva indetraibile perché gli acquisti di welfare:

- non sono inerenti ad operazioni imponibili effettuate a valle;
- non confluiscono tra le spese generali e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo finale delle operazioni a valle rese nello svolgimento dell'attività economica esercitata dal datore.

Cassazione ordinanza n. 22332/2018 → i costi sostenuti per i servizi di welfare offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo e per questo è legittima la detrazione dell'Iva.

WELFARE AZIENDALE		
FONTE DEL WELFARE	COSTO	IVA
Obbligo derivante da: - CCNL - accordo di 2° livello - regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale	Deducibile al 100% ex art. 95 comma 1 Tuir	Iva indetraibile
Liberalità	Deducibile al 100% ex art. 95 comma 1 Tuir tranne: - spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto alla generalità o categorie di dipendenti → deducibili entro il 5x1.000 del costo del lavoro ex art. 100 comma 1 Tuir	Iva indetraibile

RIDUZIONE IRAP REGIONALE DAL 3,9% AL 2,9% PROROGATA AL 2022

IMPRESE CHE SOSTENGONO SPESE PER IL BENESSERE DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/tributi/FOGLIA16/FOGLIA31/>

Beneficiari

Imprese che applicano o sottoscrivano **contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali** stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di **iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.**

Faq 17 maggio 2021

Le imprese che applicano il CCNL metalmeccanici ed erogano i 200 € di welfare hanno diritto all'agevolazione anche dando buoni spesa/benzina perché si tratta di un aiuto sociale.

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/tributi/FOGLIA16/FOGLIA31/faq/faq.html>